



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Decreto n. 926/2019 - Prot. n. 102096

Anno 2019 tit. 1 cl.5 fasc.5 All. _

Oggetto: Gara d'appalto per la fornitura di apparati trasmissivi e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione per la realizzazione della nuova Rete Regionale della Ricerca (Progetto Rete100G) - **indizione gara, approvazione documentazione di gara**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs, 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 marzo 2019, ha approvato l'indizione di una procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per fornitura di apparati trasmissivi e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione per la realizzazione della nuova Rete Regionale della Ricerca (Progetto Rete100G);

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/7/2019, con la quale è stato approvato lo schema di contratto e si è dato mandato al Dirigente competente a indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016;

Considerato opportuno non suddividere la gara d'appalto in lotti, stante l'unicità della complessiva strumentazione, anche se composta da apparati diversi tra loro che, tuttavia, devono essere gestiti da un unico sistema di gestione oltre che interoperare tra loro;

Premesso che, per la gara in oggetto, ai sensi della vigente normativa, il Bando di gara deve essere pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio Appalti della Regione Aut. F.V.G., nonché sul sito web dell'Università (profilo

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

committente); mentre l'avviso di gara deve essere pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;

Premesso che, tra i preventivi pervenuti per la pubblicazione dell'avviso di gara, quelli relativi ai quotidiani:

1. Avvenire,
2. L'Osservatore Romano,
3. Messaggero Veneto
4. Il Gazzettino

per una spesa complessiva di Euro 1.640,90=, IVA compresa, a mezzo concessionaria A. Manzoni & C. S.p.A. - filiale di Trieste - cod. forn. 67334, Piemme S.p.A., Il sole 24 ore S.p.A., Avvenire S.p.A. soddisfano i requisiti di economicità, rotazione e diffusione;

Premesso che, per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., è stata calcolata la spesa massima incluso il bollo di € 2.000,00= IVA compresa;

Premesso che è stato acquisito il DURC delle concessionarie sopra indicate, nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;

Visti: il Bando e l'Avviso di gara, il Capitolato d'appalto, il Disciplinare di gara e tutta la modulistica allegata;

Richiamato il DDG 834/2019 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sig. Piccoli Paolo e quali collaboratori la dott.ssa Novella Benolich, i sigg. Claudio Brunetta, Walter Prodan e Adriana Morgese

Preso atto che l'importo della fornitura in questione è maggiore di 500.000 €, e quindi sarà necessario procedere anche con la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto, c.d. "DEC" ed eventuali suoi collaboratori;

Preso atto che l'ANAC ha predisposto il Bando tipo 1/2017, da utilizzarsi obbligatoriamente, recante lo "Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo",

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Ritenuto comunque necessario o opportuno apportare numerose modifiche o integrazioni, a seguito sia di diversi errori, sviste e difetti di coordinamento riscontrati nel testo dell'ANAC;

Preso atto che le modifiche apportate al Bando-Tipo 1/2017 dell'ANAC e le relative motivazioni sono riassunte nell'allegato al presente decreto;

Preso atto che non vengono motivate le variazioni rese necessarie a seguito di aggiornamenti legislativi, nonché per l'adattamento alla tipologia di gara telematica;

Premesso che, come previsto dalla legge 266/2005 e come disciplinato con la Deliberazione 21 dicembre 2011 dell'A.V.C.P., è stato posto a carico delle Stazioni appaltanti l'onere del versamento di un contributo a favore dell'A.V.C.P. stessa in funzione degli importi messi a base di gara;

Accertata la copertura di budget per l'anno 2019 per il contributo dovuto in favore dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.);

Accertata la copertura di budget per l'anno 2019 per le spese relative alla pubblicità legale;

Accertata l'assenza di convenzioni CONSIP in atto per la fornitura in oggetto;

DECRETA

art. 1 - di indire una gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l'aggiudicazione della fornitura di apparati trasmissivi e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione per la realizzazione della nuova Rete Regionale della Ricerca (Progetto Rete100G);

art. 2 - di aggiudicare la gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa;

art. 3 - di approvare gli allegati atti:
• Bando ed Avviso di gara,

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

- Disciplinare di gara, e relativi allegati, compreso il Capitolato d'appalto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

art. 4 - di pubblicare il predetto bando di gara sulla G.U.R.I., per il costo massimo di Euro 2.000,00= bollo incluso e IVA compresa – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa - cod. forn. 74098 (CIG ZEA294CD7F) nonché gratuitamente: sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sul sito informatico dell'Osservatorio Appalti della Regione Aut. F.V.G. e sul profilo Committente dell'Università (piattaforma UnityFVG) mentre l'estratto/avviso del medesimo bando sarà pubblicato sui seguenti quotidiani:

1. Avvenire,
2. L'Osservatore Romano,
3. Messaggero Veneto,
4. Il Gazzettino,

a mezzo concessionaria A. Manzoni & C. S.p.A. - filiale di Trieste - cod. forn. 67334 (CIG Z70292F84E), Piemme S.p.A. (CIG Z432938BFE), Il sole 24 ore S.p.A. (CIG ZD82938BF4), Avvenire S.p.A. (CIG Z3F2938BE5), per una spesa complessiva di € 2.640,90= IVA compresa,

art. 5 - di trovare copertura di budget per l'anno 2019 per le spese stimate in un massimo di € 2.640,90= IVA compresa per la pubblicità obbligatoria di cui al precedente art. 4 - alla voce di costo: UO: 028649 - U.A.A.AMM.ICT.13.13.10 - VOCE COAN: AS 10.800.070.420 (servizi per pubblicazione bandi, annunci e simili);

art. 6 - di introitare, in base alla normativa vigente, dal concorrente aggiudicatario la spesa sostenuta per la pubblicazione dell'avviso e dell'esito di gara sui quotidiani e sulla GURI, per l'importo stimato in un massimo di € 5.500,00=;

art. 7 - di trovare copertura di budget per l'anno 2019 per il contributo da versare in favore dell'A.N.A.C. (Cod. cliente UGOV 195980) a seguito dell'indizione della gara in oggetto per l'importo di spesa di € 600,00=, alla voce di costo: UO: 028649- U.A.A.AMM.ICT.13.13.10 - VOCE COAN: A.S.10.940.010.190;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - http://www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

- art. 8 - di tener conto dell'importo relativo al "fondo incentivante" di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, per un ammontare di € 31.416,40 =, pari al 2% dell'importo netto posto a base di gara;
- art. 9 - di incaricare il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore Generale.

Trieste, 29 LUG, 2019

Il Direttore Generale
Maria Pia Turinetti di Prierio

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

All.: Modifiche introdotte al Bando Tipo 1/2017, con relative motivazioni:

Paragrafo 2.1: si ritiene opportuno inserire il riferimento a tutti gli allegati che effettivamente saranno utilizzati e messi a disposizione degli O.E.

Paragrafo 2.3: *“Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i **concorrenti aventi sede in altri Stati membri**, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.”*

NB: lo stesso termine è ripetuto anche nei paragrafi: 5 - 7 -15.3.1 punto 13 del Bando-tipo, mentre al paragrafo 13 compare il termine: **“Paesi dell’Unione europea”**. Sempre nel paragrafo 13, unica volta in tutto il Bando-tipo, compare la precisazione *“per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.”*

Preso atto di quanto disciplinato dal Codice all’art. 49, si ritiene opportuno inserire al paragrafo 5, dopo il primo capoverso, la seguente precisazione:

“Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per questi operatori economici, la qualificazione di cui al Codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani.”

Paragrafo 3: le Tabelle 2 e 3 hanno la numerazione errata, che dovrebbe essere 1 e 2, considerato che la tabella 1 è riservata alle gare con un solo lotto, mentre le altre due sono relative alle gare con più lotti, quindi la loro numerazione deve nuovamente iniziare da 1.

Paragrafo 5: *“A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della **ripartizione delle quote di partecipazione**.”*

Si evidenzia che, in tutto il Bando-tipo, questo è l’unico richiamo alle **quote** di partecipazione, peraltro il Codice non riporta più, come in passato (art. 37, c. 13 del previgente Codice) l’indicazione delle quote di partecipazione. A riguardo il solo art. 92, c. 2 del dPR 207/2010,

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

ancora in vigore, esclusivamente per i lavori prevede l'indicazione di quote di partecipazione. Conseguentemente si rileva che la previsione del Bando Tipo in relazione alle "quote di partecipazione" inserita al paragrafo 5 è da considerarsi quale refuso dell'ANAC, e deve pertanto essere cassata.

Paragrafo 7, primo capoverso: *"I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]."*

Si ritiene opportuno, a maggior chiarezza, di inserire alla fine la seguente specificazione: *"; conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'A.N.A.C. (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> → Accesso riservato all'Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PassOE, cioè del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.A.C. – che attesta che il concorrente (operatore economico), per la sola gara in questione, può essere verificato tramite Banca dati AVCpass."*

Paragrafo 7.1: sia alla lett. a) che a quella b), è specificato: *"Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c.3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito."*

Premesso che il comma 3 del citato art. 83, tratta solo di Stati Membri, mentre la partecipazione alle gare d'appalto non può considerarsi limitata ai soli Operatori Economici con sede in uno degli Stati membri (vedi art. 49 del Codice), si richiamano le principali disposizioni che disciplinano la partecipazione di imprese straniere a procedure ad evidenza pubblica indette da stazioni appaltanti italiane, che sono le seguenti:

- art. 38, comma 5 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006: *"Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza";*
- art. 47 del medesimo D.Lgs. 163/2006 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia)"
c.1. *Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

c.2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5".

- art. 138, c.2, del D.Lgs. 50/2016: che prevede: "Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC."

In sostanza l'art. 47 dell'abrogato D.Lgs. n. 163/2000, è applicabile anche agli appalti di forniture e di servizi, posto che questa norma ha recepito le disposizioni del G.P.A. (Agreement on Government Procurement – Accordo sugli appalti pubblici) del 1994 (allegato all'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio – W.T.O.), sottoscritto dagli U.S.A. e dall'U.E., e quindi le successive direttive europee, per cui vige il principio di apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza internazionale, subordinatamente al rispetto del principio di qualificata reciprocità.

Si ricorda, altresì, il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», prevede:

Art. 3 - Soggetti

1. *Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.*

2. *I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.*

(comma così modificato dall'art. 17, comma 4-bis, legge n. 35 del 2012)

3. *Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.*

4. *Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.*

Art. 33 – Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. *Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.*

2. *Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it – <http://www.units.it> – ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno sostituire la precisazione del bando Tipo nel seguente modo maggiormente esplicito: "Per il concorrente non stabilito in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione del Paese nel quale è stabilito; ove nessun documento o certificato sia rilasciato dal Paese nel quale è stabilito, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza." Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia europea – IX Sezione, 10 novembre 2016 che, ovviamente, tratta solo di paesi appartenenti all'UE.

Paragrafo 7.1: Si ritiene opportuno inserire la seguente precisazione, anche ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno 2016, n. 2384: "Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la mancanza dell'iscrizione."

Paragrafo 7.3: "La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;"

Sempre lo stesso paragrafo 7.3 subito sotto prevede: "In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;"

A riguardo si evidenzia che non è specificato chi deve provvedere a chiedere i certificati; sicuramente nel primo caso è la Stazione appaltante a doverlo fare interpellando direttamente l'amministrazione/ente contraente, che sicuramente rilascerà un certificato originale; nel secondo caso è compito esclusivo del concorrente fornire la comprova fornendo originale o copia autentica del certificato o altri mezzi, come ad esempio: contratto d'appalto in originale o in copia autentica nonché fatture saldate.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Peraltro il paragrafo 7., diversamente prevede che: "I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016",

Conseguentemente, a maggior chiarezza, si ritiene che la parte deve essere così sostituita:

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, sarà compito dell'Università provvedere a richiedere questi certificati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- inserimento sul portale AVCPass dei certificati, sottoscritti digitalmente, rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- [indicare altri eventuali mezzi di prova].

Paragrafo 8: "Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice."

Si evidenzia che la previsione dell'escussione della garanzia provvisoria in caso di dichiarazioni mendaci è presente in forma esplicita esclusivamente in questo paragrafo, relativo al solo avvalimento, inoltre implicitamente al paragrafo 10, laddove è specificato: "Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.",

anche se nel Codice l'escussione è prevista solo all'art. 89, c.1, giurisprudenza, almeno riferita a casi insorti in vigenza del Codice previgente, ha previsto diversamente: il Consiglio di Stato con la sentenza 13 giugno 2016 n. 2531, ha fornito delucidazioni sull'incameramento della cauzione provvisoria in caso di esclusione dalla gara. Il Collegio innanzitutto ha evidenziato che per consolidata giurisprudenza, nelle gare pubbliche di appalto l'incameramento della cauzione è una misura a carattere latamente sanzionatorio, che costituisce conseguenza *ex lege* dell'esclusione per riscontro difetto dei requisiti da dichiarare ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che sia necessaria la prova di colpa nella formazione delle dichiarazioni presentate - cfr. anche Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 10/12/2014 n. 34 e Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5430 --> La dichiarazione non veritiera resa dall'operatore economico prescinde, ovviamente, dal dolo o dalla colpa grave, non residuando margini di discrezionalità in capo alla Stazione Appaltante, in quanto, in base al principio di autoresponsabilità, la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e la valutazione dell'elemento psicologico potrà, se del caso, valere solo nell'ambito del procedimento sanzionatorio dinanzi all'ANAC, che è tuttora pendente. La cauzione provvisoria ricopra sia una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, sia una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

inadempimenti procedurali del concorrente, come l'utilizzo di dichiarazioni mendaci al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.

La mancata escussione potrebbe essere interpretata dalla Corte dei conti come danno all'Erario.

Si evidenzia che non è prevista anche l'ipotesi, del tutto analoga, della presentazione di falsa documentazione (cfr. art. 80, c.12, del Codice).

Si ritiene quindi necessario inserire quanto sopra.

Paragrafo 10 punto 2): *una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.*

Si evidenzia che non è specificato che "L'offerta deve essere corredata da tale dichiarazione anche nel caso di garanzia costituita in una delle forme previste dalle sotto riportate lett. a. e b.", cioè sotto forma di: contanti, con bonifico, in assegni circolari, che si ritiene quindi che debba essere inserita tra i due periodi.

Paragrafo 10: *Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.*

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Restringere l'escussione della garanzia provvisoria, in caso di dichiarazione mendace, nel solo ambito dell'avvalimento, è in contrasto con la recente Giurisprudenza e frutto di un evidente difetto di coordinazione presente nel Codice; pertanto, si ritiene che la frase del Bando Tipo del paragrafo 10, poco sopra riportata sottolineata debba essere così modificata: "La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese in sede di gara e la produzione di documentazione falsa, in capo a ciascun Operatore economico partecipante alla gara."

Paragrafo 10: "La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
omissis

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice."

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - http://www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Si segnala che non è presente la possibilità di ricorrere agli "intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.", previsione esplicitamente prevista dall'art. 93, c3., del Codice.

Correttamente gli istituti bancari rilasciano: *fideiussioni bancarie*, le imprese assicurative rilasciano: *polizze assicurative fideiussorie*, e gli intermediari finanziari rilasciano: *garanzie fideiussorie*.

Pertanto si ritiene necessario:

- modificare la lett. c. in questione, nel seguente modo: "*fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria rilasciate rispettivamente da: imprese bancarie o assicurative, compagnie di assicurazioni, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.*";
- ed inoltre aggiungere la seguente lett. d): "*garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*".

Paragrafo 10: "In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:", si evidenzia che, dopo la pubblicazione del Bando Tipo, è stato finalmente pubblicato anche il DM. 19 gennaio 2018 n. 31, che contiene i nuovi schemi tipo per le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del Codice; pertanto, dopo il punto 2), deve essere inserito un nuovo punto 3): "essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Paragrafo 11: si segnala che non è prevista l'opzione del mancato obbligo del sopralluogo, pertanto, a maggior leggibilità del Bando Tipo, si ritiene opportuno prevederne esplicitamente il caso, inserendo quanto segue:

"[Ove non sia previsto il sopralluogo obbligatorio]

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio su

Il sopralluogo può comunque essere effettuato volontariamente nei soli giorni

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a ... [indicare indirizzo mail/PEC] e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail/PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - http://www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore del giorno

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno giorni di anticipo.”

Paragrafo 13: Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi dell'art. 3, commi 2,3 e 4, del d.p.r. 445/2000. Richiamando quanto già evidenziato per il paragrafo 5, si ritiene opportuno sostituire la frase nel seguente modo: *”Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 445/2000.”*, che in particolare prevedono:

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”

Paragrafo 14: *”Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”*

Non è presente la specifica se trattasi di termine ordinatorio o perentorio, infatti solo al successivo capoverso è presente la specifica puntuale, ma riguarda un'eventuale integrazione:

*”Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio** a pena di esclusione.”*

... se il termine per il soccorso istruttorio fosse ordinatorio, sorgono i dubbi di quanto possa essere sfiorato, tra l'altro si consideri in analogia che la giurisprudenza è ormai coerentemente orientata nel ritenere che il termine assegnato all'aggiudicatario per la consegna della documentazione occorrente per la stipula del contratto, abbia, di per sé, natura perentoria; peraltro anche la questione sulla natura perentoria o meno del termine di cui al comma 2 dell'art 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. era stata affrontata e decisa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 25.2.2014, n. 10.

Anche alla luce della recenti sentenze del TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 382/2018 e del Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, 30 marzo 2018, n. 3572, si ritiene che il termine debba essere considerato perentorio, stante la fase della gara dove il ritardo anche di un solo concorrente comporterebbe detrimento ed interruzione alla stessa azione amministrativa, ripercuotendosi

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

sull'intera procedura, la previsione della perentorietà non ammette rimedi e non è normalmente derogabile mediante la concessione dell'errore scusabile, ne discende che l'introduzione di una deroga, mediante previsione di un termine ulteriore, importa la violazione del principio della par condicio, essendosi consentito ad alcuni dei concorrenti di integrare la produzione di atti o documenti dopo la scadenza dei termini fissati (Cons. Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5382). Il "tempo" concesso per il soccorso non è manipolabile dalla stazione appaltante neppure in fase di redazione del bando/legge speciale di gara. Ciò considerato si ritiene necessario inserire la precisazione della perentorietà del termine.

Paragrafo 15.1 – Domanda di partecipazione: allo scopo di semplificare la partecipazione alle gare, si ritiene opportuno eliminare la previsione della domanda di partecipazione:

infatti, il DGUE prevede, nella Parte seconda – Sezione A, che il concorrente dichiari: "Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta", nonché la forma della partecipazione e, più in particolare, nel caso di partecipazione di un concorrente con idoneità plurisoggettiva, anche ... il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (mandataria, mandante, organo comune, capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.); nonché tutta una serie di altri dati; chiaramente ciascun soggetto raggruppato/consorzio presenterà un proprio DGUE, ripresentando tra l'altro queste dichiarazioni.

La giurisprudenza si è già espressa in passato sul punto della mancata allegazione della domanda di partecipazione, nel senso di ammettere il concorrente, senza neppure la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio, nella considerazione che chi presenta il plico contenente le dichiarazioni e le offerte chiaramente intende partecipare alla gara, senza la necessità di una manifestazione di volontà espressa se non ci sono dubbi sull'identità del partecipante; tra le tante: TAR Bari, n. 815 del 14 luglio - Cons. Stato, sent. n. 744/2014 - Tar Lazio, Roma, sent. n. 5248/2014 - TAR Brescia, 02.11.2017 n. 1304.

Paragrafo 15.2: "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su [indicare dove reperire il DGUE] secondo quanto di seguito indicato.

- premesso che il DGUE, nella sua forma aggiornata attuale, non sia stato emanato con DM, bensì con Circolare del MIT 18 luglio 2016, n. 3 – G.U. Serie Generale n.174 del 27-7-2016, recante le linee guida per la compilazione del DGUE, che in allegato riporta il testo novato rispetto a quello pubblicato sulla GU del 22-7-2016;
- premesso inoltre che il DGUE del MIT non è aggiornato al D.Lgs. 56/2017 e presenta dei problemi di parallelismo geometrico orizzontale tra domanda e risposta nel caso in cui il concorrente necessiti di scrivere una risposta particolarmente corposa, oltre ad utilizzare un carattere microscopico, mentre il modello del DGUE predisposto dagli Uffici amministrativi risolve entrambi i problemi;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

si ritiene quindi opportuno che la parte in questione del Bando Tipo in oggetto sia modificata come segue: *“Il concorrente compila il DGUE, possibilmente utilizzando il modello messo a disposizione dall'Università, di cui all'allegato XXX, oppure, in alternativa, il DGUE di cui alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n. 3 – G.U. Serie Generale 27 luglio 2016, n. 174, recante le linee guida per la compilazione del DGUE che, in allegato riporta il testo novato del DGUE rispetto a quello pubblicato sulla GU del 22 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato”.*

Paragrafo 15.2 – parte II – punto 4): *“originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;”*

Si ritiene che, in questa fase della procedura di gara, sia sufficiente anche una più semplice copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del dPR 445/2000, l'originale o una sua copia autentica è necessaria solo per l'efficacia dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. La medesima osservazione vale anche per le ulteriori copie autentiche previste nel paragrafo 15, che si ritiene quindi opportuno integrare.

Paragrafo 15.2 - Parte IV – Criteri di selezione: *“Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α » ovvero compilando quanto segue.”*

Si ritiene opportuno che l'Amministrazione debba a monte scegliere una sola delle due opzioni, ovvero se far compilare la sola sezione α , oppure far compilare la dichiarazione completa (Sezioni A – B – C – D), diversamente quasi sicuramente ci si ritroverà in sede di gara con DGUE diversi compilati con entrambe le opzioni, verosimilmente quasi sempre con la compilazione della sola sezione α .

Paragrafo 15.2: “Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

Si segnala che la lista delle tipologie di soggetti che devono rendere il DGUE non è completa, mancando le imprese ausiliarie, anche se l'obbligo è comunque presente all'interno del Bando Tipo anche per le ausiliarie, si teme che l'incompleto elenco possa generare confusione NB.: per il PassOE si è proceduto con la ripetizione cumulativa della prescrizione – cfr. paragrafo 15.3.2., punto 17.

Si ritiene quindi opportuno aggiungere: *“in ogni caso anche da tutte le eventuali imprese ausiliarie.”*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it – <http://www.units.it> – ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Paragrafo 15.2: *“In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.”*

Si evidenzia che è assente la previsione anche dell’affitto del ramo d’azienda, che si ritiene pertanto opportuno prevedere- cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5.11.2014, n. 5470 - Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze n. 10 e n. 21 del 2012 - Consiglio di Stato sentenza n. 412/2016.

Paragrafo 15.3.1: per sensibilizzare meglio i concorrenti sugli obblighi post gara, si ritiene opportuno inserire il punto 10): *“dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione previsti dalla legge e di impegnarsi a fornire, entro il termine perentorio di XXX giorni, la documentazione che verrà richiesta a comprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici e come tali dichiarati eventualmente anche a titolo di Offerta tecnica, nonché, entro il medesimo termine, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto”.*

Paragrafo 15.3.3: *“Per i raggruppamenti temporanei già costituiti”*

Evidenziando che non è presente da dichiarazione: *“dichiarazione che tutte le imprese non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.”*, si ritiene opportuno il suo inserimento. Analoga osservazione nel caso di R.T.I. non ancora costituiti

Paragrafo 15.3.3: *“Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti”*

Evidenziando che manca la specifica che la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al costituendo RTI; si ritiene pertanto opportuno modificare la frase con: *“- dichiarazione resa da tutte le imprese costituendj attestante.”.*

Paragrafo 15.3.3: *“Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”*

Si evidenzia che per alcune tipologie di concorrenti è previsto che la documentazione da fornire sia in copia autentica, mentre per altri in copia autentica o in copia conforme.

Nella fase della gara si ritiene opportuno prevedere che i concorrenti possano, a loro discrezione, indifferentemente presentare: originale, oppure copia autentica o copia conforme all’originale.

Paragrafo 16: si segnala che la frase: *“L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.”*, non presenta la specifica *“a pena di esclusione”*, che si ritiene opportuno inserire.

Paragrafo 18.3:

Formula con interpolazione lineare

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - http://www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;
 R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;
 R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

[o in alternativa]
Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
 A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo
 $A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
 X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]
 A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Si evidenzia che la scelta di utilizzare la lettera **A**, per la seconda delle due formule, contrasta con il parametro a cui si riferisce, cioè un ribasso.

Si ritiene opportuno, per una maggior leggibilità della formula, apportare la correzione necessaria: utilizzo della lettera "R" al posto della "A"

Paragrafo 21: "In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- omissis"

Si segnala che l'elenco riportato sul Bando-tipo potrebbe utilmente essere integrato con le seguenti situazioni pratiche relative alle offerte:

- non sottoscritte,
- espresse in modo indeterminato,
- espresse con riferimento ad altra Offerta propria o di altri,
- irrivali rispetto a quanto prescritto dal Disciplinare di gara,

Paragrafo 23: si segnala che non è presente alcuna precisazione relativa alla presentazione:

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - http://www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

- a) sia dei documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ...;
- b) sia di alcuni documenti necessari alla stipula del contratto: dichiarazione tracciabilità, eventuale originale o copia autentica della procura se il contratto verrà sottoscritto da un procuratore, documentazione relativa alla costituzione del RTI, eventuali polizze, etc.;

A riguardo si ritiene quindi opportuno inserire nel Bando-tipo, al paragrafo 15.3.1, questa ulteriore dichiarazione da rendersi da parte del concorrente: *"dichiarazione di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione previsti dalla legge e di impegnarsi a fornire, entro il termine perentorio di xxx giorni, la documentazione che verrà richiesta a comprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici e come tali dichiarati eventualmente anche a titolo di Offerta tecnica, nonché, entro il medesimo termine, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto"*.

Paragrafo 26: si segnala che non è presente il riferimento al nuovo G.D.P.R. di cui al Regolamento U.E. 2016/679, che si ritiene debba essere inserito

Il Bando-tipo non prevede alcuna clausola opzionale simile a questa che segue, che si ritiene opportuno inserire: *"Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente."*; si ritiene pertanto opportuno prevedere la facoltà di inserire questa specifica all'interno del paragrafo 23.

Il Bando-tipo prevede soltanto la "graduatoria", non differenziando tra la "graduatoria provvisoria", valida fino all'esito della verifica di eventuali offerte anormalmente basse, e la "graduatoria definitiva", che è quella risultante dopo la verifica delle eventuali offerte anormalmente basse; si ritiene quindi opportuno adottare le relative specifiche.

Il Bando Tipo è stato inoltre aggiornato per quanto attiene alle modifiche legislative ed al fatto che la gara è di tipo telematico, quindi con nessun plico fisico, senza sedute pubbliche se non nel caso di sorteggi pubblici.

Infine il Bando Tipo non prevede la presenza di una Commissione giudicatrice, pur se alcuni lotti sono da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Commissione sostituita dal Seggio di gara, in considerazione del fatto che i punteggi da attribuire alle offerte tecniche derivano tutti da criteri di tipo tabellare, che non necessitano di alcuna discrezionalità, essendo tutto automatico, come per l'offerta economica.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: **Paolo Piccoli**

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Limitazione della previsione della partecipazione alla gara alle sole imprese singole ed agli eventuali R.T.I. e raggruppamenti in coassicurazione, stante che l'esperienza insegna che di fatto non partecipano altre tipologie di operatori economici alle gare di assicurazioni, con conseguente semplificazione del Disciplinare di gara.

Inserimento di specifiche particolare per i lotti da aggiudicarsi con il criterio del Minor Prezzo.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 0405583320
Fax +39 040 0405583316
Paolo.piccoli@units.it

www.units.it - <http://www.units.it> - ateneo@pec.units.it